



Verbale di udienza dell'11.11.2025

Alle ore 9:46, innanzi al Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo

L'avv. Antonio Foglia, per delega dell'avv. Giuseppina Caliendo, nell'interesse della propria assistita, *Controparte_1*, si riporta a tutti gli scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta ogni avverso dedotto e prodotto *ex adverso*, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto. Insiste affinché il Giudice Adito rigetti l'eccezione di improcedibilità come formulata *ex adverso* per i motivi formulati in comparsa di costituzione e nelle memorie ex art 183cpc. Si precisa, che l'unico motivo di opposizione è stata la presunta e pretestuosa incompetenza del tribunale adito e mai sono stati contestati i lavori, né la natura degli stessi, né tantomeno il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pertanto per giurisprudenza costante, la mancata contestazione equivale al riconoscimento ed accettazione, ergo la pretesa creditoria in questione (per lavori eseguiti *extra* contratto) deve ritenersi fondata; ciò in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati. Conclude affinché siano accolte le proprie richieste, perché del tutto fondate in fatto ed in diritto e chiede che il giudice confermi il D.I opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

E' presente l'Avv. Alberto Coppo per l'opponente il quale si riporta alle proprie difese ed alla documentazione prodotta, chiedendo l'accoglimento della domanda con *CP_2* di spese

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Successivamente, dando atto che nessuno è presente in aula, dà lettura della concisa esposizione dei fatti e della motivazione della seguente sentenza.

E' verbale chiuso alle ore 11:50.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Nola

Prima Sezione Civile

nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo,

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 686 dell'anno 2022 R.Gen.Aff.Cont., decisa ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'11 novembre 2025, vertente

TRA

Parte_1 (CF: *C.F._1*), rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 7.11.2025, dall'avv. Alberto Coppa, presso il cui studio domicilia, in Caserta, via Ricciardi 51,

-OPPONENTE -

E

Controparte_1 (P. I.V.A. n. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppina Caliendo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Saviano (NA), alla Via Molino, 36.

- OPPOSTA -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2318/2021 pubblicato dal Tribunale di Nola in data 17 novembre 2021, notificato in data 30 dicembre 2021, in materia di contratto di appalto.

Conclusioni: come verbale della odierna udienza..

Svolgimento del processo.

1. A seguito di ricorso *ex art.* 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 2318/2021, ingiunse a *Parte_1* di pagare in favore della *Controparte_1* la somma complessiva di € 42.000,00, oltre interessi e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra *Parte_1* con la ditta individuale *CP_1* per i

lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Caserta, alla Via Francesco Ricciardi 8-10.

In particolare, quanto ai fatti di causa, brevemente, si rileva che la società creditrice, odierna opposta, nella fase monitoria aveva dedotto di aver stipulato con l'odierno opponente, in data 7.07.2015, un contratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Caserta, alla Via Francesco Ricciardi 8-10; altresì, parte creditrice, ha dedotto che all'art. 9 del contratto in esame le parti avevano previsto una clausola di arbitrato irrituale, precisando che *“eventuali controversie nascenti dall'interpretazione od esecuzione del presente atto, saranno decise da un arbitro, che sin da ora e di comune accordo, è nominato nella persona del direttore dei lavori o, in caso di mancata accettazione...nel professionista che sarà indicato su richiesta anche di una sola delle parti, dall'associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Napoli”*. Ebbene, parte opposta, altresì, aveva dedotto che alla luce del mancato pagamento della somma pari ad € 45.846,36, enucleabile dal computo metrico integrativo allegato alla produzione monitoria, aveva attivato la procura arbitrale, come da pattuizione contrattuale, e in data 10.01.2017 era stato emesso il lodo arbitrale, nella persona dell'Arbitro Unico, ing. **Persona_I** – reso esecutivo dal Tribunale di Nola RG.V.G. n. 513/2017 in data 22 23/03/2017 e rilasciato in forma esecutiva in data 4/10/2017, con il quale era stato statuito che *“le lavorazioni così come eseguiti e verificati durante il corso dei lavori, visionati anche insieme alla committenza sono stati approvati ed accettati dalle parti senza riserve, resta pertanto valido il computo metrico consuntivo consegnato alla committenza ed alla impresa”*. Tanto premesso, messo in esecuzione il lodo *de quo*, tramite notifica dell'atto di precetto, parte debitrice, odierna opponente, aveva proceduto all'instaurazione del giudizio di opposizione, ex art. 615 c.p.c., presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (recante RG 8367/2018), deducendo la natura meramente dichiarativa (e non esecutiva) del lodo arbitrale omologato; con sentenza n. 685/2019, emessa in data 07/03/2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento della detta opposizione aveva dichiarato privi di efficacia esecutiva l'atto di precetto impugnato ed il lodo arbitrale posto a suo fondamento. Dunque, a fronte di tale *iter* processuale, l'impresa edile **CP_I** aveva attivato la procedura monitoria onde ottenere la condanna di **Parte_I** al pagamento della somma di € 42.000,00 a titolo di inadempimento del contratto di appalto intervenuto tra le parti.

2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione **Parte_I** contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto in fatto e in diritto, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice ordinario a fonte dell'operatività della clausola n.9 del contratto versato in atti, mediante la quale le parti concordemente avevano inteso attribuire ad un arbitro la

competenza a decidere su eventuali controversie nascenti dal contratto *de quo*; nel merito, ha dedotto l'esatto adempimento del contratto di appalto, avendo provveduto al pagamento del corrispettivo mediante bonifici bancari intestati al CP_I titolare della impresa edile, odierna opposta.

Ha concluso, quindi, per l'integrale accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.

3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Impresa edile CP_I, impugnando estensivamente le avverse difese, di cui ha evidenziato il carattere dilatorio e pretestuoso, e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.

4. Istruito il giudizio, non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, ritenuta matura per la decisione all'udienza del 22.10.2024, è stata rinviata all'udienza del 4.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, poi differita alla odierna udienza in ragione della mancata comparizione delle parti. Indi, sulle conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza allegata al verbale di udienza.

Motivi della decisione.

1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.

1.1. In via preliminare, priva di pregio è l'eccezione di incompetenza del Giudice ordinario sollevata da parte opponente in virtù dell'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di appalto versato in atti.

In particolare, sul punto, parte opponente ha dedotto che la citata pattuizione contrattuale contiene una clausola in forza della quale si intendono devolute alla cognizione di un arbitro tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti concernenti "*l'interpretazione od esecuzione del presente atto*" (si v. clausola 9 del contratto di appalto oggetto di lite accluso alla produzione di parte opponente, nonché alla produzione monitoria di parte opposta).

In ordine alla interpretazione del contenuto della clausola compromissoria relativamente alla natura dell'arbitrato, si osserva che il carattere rituale o irrituale dell'arbitrato va desunto con riguardo alla volontà delle parti, secondo che sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice oppure una soluzione conciliativa: sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno infatti

natura privata, e la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass. 01/04/2011 n. 7574; Cass.21/07/2010 n. 17114; Cass.12/10/2009 n.21585; Cass. 06/02/2009 n.2988; Cass.02/07/2007 n.14972); nel dubbio, deve optarsi per l'irritualità dell'arbitrato, dato che l'arbitrato rituale ha natura eccezionale, in quanto introduce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 17/01/2001 n.562; Cass.23/06/1998 n.6248).

Nella fattispecie, la clausola compromissoria innanzi citata configura evidentemente la previsione di un arbitrato rituale, in considerazione dell'intenzione chiaramente manifestata di attribuire all'arbitro la soluzione di tutte le controversie future eventualmente insorte in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto giuridico stabilito.

Dalla qualificazione dell'arbitrato derivano rilevanti conseguenze ai fini che ci occupano, atteso che l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non configura una questione di giurisdizione, bensì una questione di merito, da essa derivando l'improponibilità della domanda, mentre l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una pronuncia di incompetenza (Cass. 27/10/2008 n.25770; Cass.30/05/2007 n.12684; Cass.04/11/2004 n.21139; Cass.14/11/2002 n.16044).

Mette conto poi aggiungere che l'improponibilità e/o incompetenza a causa della previsione d'una clausola compromissoria è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, restando facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Cass. 04/03/2011, n. 5265).

La formulazione della previsione – interpretata anche alla luce dell'art. 808 *quater* c.p.c., a mente del quale *“nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”* - non lascia adito a dubbi di sorta circa l'inclusione, nel novero delle

controversie cui essa si applica, anche di quelle nelle quali si controverta del mancato pagamento delle opere eseguite.

Pertanto, qualificata la clausola *de qua* come di arbitrato rituale è da precisare che nel caso oggetto di scrutinio l'impresa creditrice, odierna opposta, ha preliminarmente attivato la procura arbitrale, come da pattuizione contrattuale, difatti, in data 10.01.2017 veniva emesso il lodo arbitrale, nella persona dell'Arbitro Unico, ing. *Persona_1* – reso esecutivo dal Tribunale di Nola RG.V.G. n. 513/2017 in data 22 23/03/2017 e rilasciato in forma esecutiva in data 4/10/2017, con il quale veniva statuito che *“le lavorazioni così come eseguiti e verificati durante il corso dei lavori, visionati anche insieme alla committenza sono stati approvati ed accettati dalle parti senza riserve, resta pertanto valido il computo metrico consuntivo consegnato alla committenza ed alla impresa”*, tuttavia, notificato l'atto di precetto al debitore, odierno opposto, in sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere verificata la natura meramente dichiarativa del lodo in esame, difettando un capo di condanna ad un *facere*, ex art. 474 c.p.c., ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha dichiarato privi di efficacia esecutiva l'atto di precetto ed il lodo arbitrale sotteso.

Dunque, considerato che l'attivazione della procedura arbitrale *de qua* è enucleabile sia *per tabulas* sia dalle difese di parte opponente, che nell'atto di opposizione ha appunto certificato la sussistenza del lodo arbitrale in esame, non può dirsi erosa la legittimazione sostanziale di parte opposta di agire in via giurisdizionale per il concreto soddisfacimento della propria pretesa creditoria, a fronte dell'emissione di un lodo arbitrale dichiarativo ed accertativo del proprio credito ma lacunoso di statuizione di condanna. In questo senso, infatti, è pure da rilevare che parte opposta ha agito in sede monitoria non solo sulla base del contratto di appalto stipulato con il committente *Parte_1* [...] ma anche e, soprattutto, sulla scorta del lodo arbitrale intervenuto che, *repetita iuvant*, ha acclarato la pretesa creditoria dell'impresa edile nei confronti del committente debitore, odierno opposto.

A ciò si aggiunga che il lodo *de quo* è divenuto definitivo, rilevata, dapprima, l'omologa del Tribunale di Nola, poi la sua conferma ad opera della Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza emessa in data 14.05.202 – nell'ambito del giudizio recante RG 6595/2017 - aveva rigettato l'impugnazione proposta da *Parte_1* .

Pertanto, rilevato che per espressa previsione di legge, ex art. 824 bis c.p.c., *“il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”*, considerato, altresì, che *“il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito*

ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19602 del 18 settembre 2020), il lodo arbitrale in esame, intervenuto tra le parti in lite, è concretamente sussumibile nell’ambito della nozione di prova scritta, di cui all’art. 634 c.p.c., quale condizione di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, priva di pregio è l’eccezione di incompetenza del Giudice ordinario sollevata da parte opponente in ragione dell’operatività della clausola compromissoria di cui al contratto di appalto oggetto di lite, ciò per l’assorbente considerazione che l’impresa creditrice ha preliminarmente attivato la procedura arbitrale ed il lodo in seguito emesso ha costituito il presupposto della tutela monitoria azionata dalla ricorrente, odierna opposta.

2. Tanto premesso in via preliminare, in diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).

In sintonia con siffatta natura giuridica, l’ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l’azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all’eventuale opposizione).

Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all’opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l’atto di opposizione, pur avendo la struttura dell’atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).

2.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'impresa opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, risultando accluso al fascicolo monitorio il contratto di appalto stipulato con l'odierno opponente, in data 7.7.2015, per l'effettuazione di lavori manutenzione straordinaria all'immobile sito in Caserta, di proprietà dell'opponente, il computo metrico, datato 27.04.2016, di complessivi € 90.000,00 per i lavori aggiuntivi, ad integrazione del computo metrico già allegato al contratto di in esame; nonché il lodo arbitrale emesso in data 10.01.2017 e reso esecutivo dal Tribunale di Nola RG.V.G. n. 513/2017 in data 22 23/03/2017 e rilasciato in forma esecutiva in data 4/10/2017, con il quale veniva statuito che *“le lavorazioni così come eseguite e verificate durante il corso dei lavori, visionati anche insieme alla committenza sono stati approvati ed accettati dalle parti senza riserve, resta pertanto valido il computo metrico consuntivo consegnato alla committenza ed alla impresa”*.

Tanto evidenziato documentalmente, è da osservare, peraltro, che incontrovertibile risulta l'esecuzione dei lavori per cui è causa ad opera della ditta opposta, difatti, parte opponente non contesta che i lavori *de quibus* non furono mai effettuati, ma eccepisce, nel merito, l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito, sulla scorta del computo metrico allegato al contratto di appalto, producendo a tal fine i bonifici bancari effettuati in favore del titolare e legale rappresentante dell'impresa opposta sulla base delle fatture dalla stessa emesse (si v. allegato 3 della produzione di parte opponente).

Ebbene, giova, altresì, evidenziare che la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti *ex contractu*, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).

Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).

Dunque, *“Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso*

degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).

Si precisa, inoltre, che nel caso *de quo* non risulta applicabile il diverso regime probatorio evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 3 maggio 2019, n. 11748, considerato che la gittata operativa del principio di diritto ivi enucleabile è limitato alle ipotesi di inesatto adempimento del contratto di vendita o appalto per vizi della *res* o dell'*opus*, difatti, la Corte in quella sede ha precisato che il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.

Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, è da rilevare che parte opponente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, non risultando allegati, né tanto meno provati, fattori estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa azionata dalla ditta creditrice.

Difatti, dalla produzione di parte opponente - in particolare dai bonifici effettuati da Parte_I nei confronti del legale rappresentante dell'impresa opposta, sulla scorta delle fatture dalla stessa emessa - emerge l'adempimento solo parziale del contratto in esame da parte di Parte_I odierno opponente, verificato che dal computo metrico integrativo, accluso al fascicolo monitorio - non specificamente disconosciuto da parte opponente - nonché dal lodo arbitrale intervenuto, il totale dei lavori effettuati ed eseguiti dall'impresa opposta ammonta ad € 90.000,00. Sicché, avendo parte opponente provveduto al pagamento parziale del corrispettivo del contratto di appalto per un totale di € 44.500,00, residua – a fronte dei complessivi 90.000,00 di cui al computo metrico integrato, relativo a lavori *extra* - in favore dell'impresa opposta, un credito pari ad € 45.846,36, somma ridotta dalla medesima impresa ad € 42.000,00, come enucleabile dalla domanda monitoria.

Donde, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

3. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante: *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"*, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, sulla base del valore della somma ingiunta (scaglione di riferimento da 26.001,00 a 52.000,00) ai parametri medi, eccezion fatta per la fase istruttoria, in quanto svoltasi cartolarmente, in assenza di attività istruttoria viva; e della fase decisoria, tenuto conto del modello decisorio semplificato utilizzato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 2318/2021 emesso da questo Tribunale in data 17 novembre 2021, su istanza dell' *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e notificato in data 30 dicembre 2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente a rifondere all'impresa edile *CP_1*, in persona del legale rappresentante *p.t.*, le spese di lite che liquida in € **5.261,00** (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge.

Così deciso in Nola, il 11.11.2025.

Il Giudice

dott.ssa Donatella Cennamo

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio.